



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Consiglio regionale della Toscana
Proposta di Legge n. 110
Prot. n. 16733/2.6 del 14.10.2011

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”)

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Caterina Bini
Vincenzo Ceccarelli
Loris Rossetti

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m) ed n) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) ed in particolare l’articolo 12, comma 10;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);

Considerato quanto segue:

1. l’esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della l.r. 11/2011 ha portato ad evidenziare la necessità di modificare ed integrare alcune parti della legge;
2. la sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 11/2011 ha la finalità di chiarire che i divieti della tabella di cui all’allegato A non si applicano alle aree industriali e per servizi. Viene inoltre sostituita la dizione “di recente formazione” che ha sollevato alcuni problemi interpretativi. Conseguentemente viene chiarito che l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra non è consentita nei centri storici e nelle aree storiche assimilate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della l.r. 1/2005, ai sensi dell’articolo 74 bis, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale;
3. la sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 11/2011 ha altresì l’esigenza di considerare le fattispecie delle casse di espansione come aree ove gli impianti fotovoltaici sono prioritariamente ammessi;
4. la modifica di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 11/2011 ha la finalità di correggere un refuso in quanto il divieto di cumulo impianti si applica solo agli impianti a terra, come già indicato nelle premesse della legge, nonché di prevedere una distanza minima di cento metri tra gli impianti di potenza compresa tra 20 e 200 KW.
5. la modifica di cui al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/2011 specifica opportunamente che il limite di cento metri di distanza non si applica agli impianti fotovoltaici localizzati nelle aree degradate come individuate nell’allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici localizzati nelle aree urbanizzate di cui all’articolo 5;
6. l’allegato A della l.r. 11/2011 viene sostituito dall’allegato A alla presente legge che contiene le seguenti modifiche:

- a) nelle eccezioni alla non idoneità delle aree di cui alla tabella 1 si definiscono con più precisione le cave e i siti minerari dismessi, aggiungendo le aree di discarica minerarie;
- b) viene specificato che i limiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.32/E del 6 luglio 2009, sono quelli del paragrafo 4, comma 1 nonché comma 2 lettera c), relativi al rapporto tra i livelli di potenza e l'uso del territorio;
- b) l'intestazione dell'ultima colonna viene modificata in quanto le zone F) e I) del d.lgs. 42/2004 (ex legge Galasso), trovano specifiche discipline in altre parti della tabella;
- c) la colonna "aree e immobili vincolati ex art. 136 del d.lgs. 42/2004" viene modificata al fine di permettere l'installazione di impianti di potenza superiore 200 kW in aree degradate;
- d) viene altresì modificata la colonna dedicata ai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, eliminando gli asterischi per impianti di potenza compresa tra i 20 ed i 200 kW.

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2005

1. L'articolo 5 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio") è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Aree urbanizzate e casse di espansione

1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono comunque ammessi all'interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della l.r. 1/2005, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate in detti strumenti ai sensi dell'articolo 74 bis, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale.
2. Gli impianti fotovoltaici a terra sono comunque ammessi all'interno delle casse di espansione. Gli eventuali danni derivanti dall'esercizio degli impianti all'interno delle casse di espansione sono a carico dei proprietari degli stessi."

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2011 sono inserite le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "di più impianti fotovoltaici" sono inserite le parole "a terra";
 - b) dopo le parole "duecento metri" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero di cento metri per gli impianti di potenza compresa tra 20 e 200 KW."
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2011 sono aggiunte le parole " , agli impianti fotovoltaici localizzati nelle aree degradate come individuate nell'allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici localizzati nelle aree di cui all'articolo 5".

Art. 3

Sostituzione dell'allegato A della l.r. 11/2011

1. L'allegato A della l.r. 11/20011 è sostituito dall'allegato A della presente legge.